

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
IN FAVORE DI PERSONE FISICHE**

approvato con delibera C.C. n. 11 del 28/01/2008

INDICE

| | |
|---|---------|
| Art. 1 - Principi generali..... | pag. 2 |
| Art. 2 - Prestazioni..... | pag. 2 |
| Art. 3 - Requisiti per l'accesso..... | pag. 2 |
| Art. 4 - Condizione economica del richiedente | pag. 3 |
| Art. 5 - Contributo di minimo vitale..... | pag. 4 |
| Art. 6 - Contributi di sostegno..... | pag. 5 |
| Art. 7 - Contributi straordinari..... | pag. 6 |
| Art. 8 - Contributi per fronteggiare situazioni di emergenza abitativa..... | pag. 6 |
| Art. 9 - Parenti tenuti agli alimenti..... | pag. 7 |
| Art. 10 - Richiesta di accesso e procedimento di concessione..... | pag. 7 |
| Art. 11 - Interventi indifferibili e urgenti..... | pag. 8 |
| Art. 12 - Modalità di erogazione..... | pag. 8 |
| Art. 13 - Anticipazioni e garanzie..... | pag. 9 |
| Art. 14 - Prestiti sull'onore..... | pag. 9 |
| Art. 15 - Tirocini incentivati..... | pag. 10 |
| Art. 16 - Norme finali..... | pag. 10 |
| Art. 17 - Norme di rinvio..... | pag. 10 |

Art. 1 **Principi generali**

L'assistenza economica comunale ha l'obiettivo di consentire alla persona il soddisfacimento dei bisogni fondamentali per la realizzazione di un'esistenza dignitosa nonché di contribuire al superamento di condizioni di bisogno, in un quadro più complessivo di interventi a sostegno delle persone esposte al rischio di marginalità.

A tal fine le diverse forme di assistenza economica di norma sono parte integrante di più ampi progetti di accompagnamento personalizzati che mirano alla autonomia e alla responsabilizzazione dell'utente, attraverso l'attivazione e il sostegno di risorse personali, familiari, sociali, istituzionali e informali.

Gli interventi di assistenza economica vengono erogati nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, dando precedenza alle condizioni di maggior bisogno ed assicurando imparzialità e trasparenza.

Art. 2 **Prestazioni**

Gli interventi di assistenza economica oggetto del presente regolamento comprendono:

- contributi di minimo vitale,
- contributi di sostegno,
- contributi straordinari,
- contributi per fronteggiare situazioni di emergenza abitativa.

Sono inoltre previsti, come ulteriori forme di accompagnamento verso il raggiungimento dell'autonomia economica e di sostegno all'assunzione delle responsabilità individuali e familiari, i seguenti interventi di sostegno:

- prestiti sull'onore,
- percorsi guidati di ricerca attiva del lavoro con invio a tirocini incentivati, per il tramite di Enti abilitati.

Art. 3 **Requisiti per l'accesso**

Sono requisiti generali per accedere agli interventi previsti dal presente regolamento, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente in bilancio:

- a) essere residente nel Comune di Giussano. Si applicano le disposizioni dell'art. 2, comma 1, della Legge 328/2000;
- b) essere in stato di bisogno a causa di:
 - situazione economica non superiore ai limiti successivamente indicati per ciascuna prestazione, valutata mediante i criteri e i parametri di cui al presente regolamento.

Esclude, di norma, dalla fruizione dell'assistenza economica comunale la titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali su beni immobili, diversi dall'alloggio abitato dal nucleo stesso ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

La titolarità dei suddetti diritti non preclude l'accesso all'assistenza economica quando gli immobili sono oggettivamente al di fuori della disponibilità del richiedente o non costituiscono comunque, per tipologia e valore, una possibile e adeguata risorsa;

- complessive condizioni socio-economiche tali da qualificare l'intervento di assistenza economica comunale come strumento opportuno ai fini della costruzione di una risposta adeguata al bisogno di cui il soggetto è portatore. La valutazione sulla opportunità dell'intervento viene effettuata dall'Assistente Sociale per mezzo delle conoscenze tecniche e degli strumenti specifici della professione.

Art. 4 **Condizione economica del richiedente**

La valutazione della condizione economica di chi richiede l'intervento, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legislativo 109/1998 e s.m.i., è determinata con riferimento a:

- nucleo familiare di appartenenza, come identificato dall'art. 2 del predetto Decreto Legislativo 109/98;
- indicatore della situazione economica equivalente comunale, di seguito indicato come "ISEE-C", definito dalla seguente formula e relativa legenda:

$$\text{ISEE-C} = \frac{\text{ISE nucleo familiare}^{\text{a)}} + \text{altre entrate/risorse}^{\text{b)}} - \text{spese mutuo per abitazione}^{\text{c)}}}{\text{parametro di equivalenza}^{\text{d)}}$$

Legenda:

- a) ISE nucleo familiare = ISE calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/1998 e s.m.i.;
- b) Altre entrate/risorse = si considerano tutte le ulteriori entrate dei componenti il nucleo familiare di appartenenza non dichiarate ai fini ISE (quali pensione di invalidità, pensione sociale, rendite/pensioni INAIL, contributi continuativi erogati da altri Enti, proventi di attività saltuarie, indennità di frequenza, indennità accompagnamento);
- c) Spese abitazione: rate di mutuo per l'acquisto della casa di abitazione, nella misura massima dell'importo per spese di affitto convenzionalmente detratto nel calcolo dell'ISE;
- d) Parametro di equivalenza = parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, come da scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del D.Lgs. 109/1998.

Il Comune può tener conto di rilevanti variazioni della situazione economica verificatesi successivamente al periodo cui è riferita l'ultima dichiarazione dei redditi presentata, sia migliorative (sopravvenuta acquisizione di nuove disponibilità economiche) sia peggiorative (sopravvenuto stato di disoccupazione di uno dei componenti il nucleo familiare o altri eventi di particolare gravità). In tali casi l'ISEE-C viene complessivamente ricalcolato per simulazione, sulla base della effettiva ed attuale condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare.

Il cittadino ammesso alla prestazione, qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare e/o le relative condizioni economiche, è comunque tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comune entro un mese dal fatto modificativo.

Il Comune può sempre richiedere all'interessato la presentazione di una nuova certificazione ISEE e procedere al ricalcolo dell'ISEE-C per aggiornare lo stesso in base all'ultima dichiarazione dei redditi presentata o in presenza delle modificazioni di cui al punto precedente.

Il Comune può richiedere all'interessato idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati dichiarati, anche ai fini della correzione di errori materiali di modesta entità.

Il Comune controlla la veridicità della dichiarazioni rese e confronta i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo Comunale e del Ministero delle Finanze. Le modalità di campionamento dei controlli sono stabilite con provvedimento dirigenziale.

In caso di dichiarazioni mendaci il Comune, fatte salve le responsabilità penali dei dichiaranti ai sensi dell'art. 76 del Dpr n. 445 del 28/12/2001, può provvedere alla immediata revoca del beneficio.

Art. 5 **Contributo di Minimo vitale**

Per "minimo vitale" si intende la soglia economica al di sotto della quale la persona non dispone di risorse per il soddisfacimento dei più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Viene assunto come soglia del minimo vitale il valore ISEE-C pari all'importo annuale dell'assegno sociale.

Accedono al contributo di minimo vitale le persone di cui al precedente art 3 che siano certificate come inabili al lavoro e con ISEE-C inferiore al predetto valore soglia di minimo vitale, in assenza di parenti tenuti ad intervenire solidalmente in loro aiuto ed in grado di provvedervi.

Il contributo di minimo vitale, suddiviso in rate mensili, è pari alla differenza tra il valore del minimo vitale, come sopra individuato, e l'effettivo ISEE-C del richiedente.

Art. 6

Contributi di sostegno

Per "contributo di sostegno" si intende una misura di assistenza economica finalizzata al contrasto della povertà e all'inclusione sociale.

Tale contributo viene utilizzato in favore di persone esposte a rischio di marginalità sociale e/o impossibilitate a provvedere al mantenimento proprio e/o dei figli per condizioni psico-fisiche o sociali.

La concessione può essere connessa, se necessario, alla elaborazione di un più complessivo progetto di assistenza individualizzato (P.A.I.), cui la persona interessata aderisca attivamente.

Possono accedere al contributo, previa valutazione sociale sulla necessità dell'intervento, le persone di cui al precedente art. 3, con un ISEE - C non superiore al limite individuato annualmente dalla Giunta Comunale. In sede di prima applicazione tale limite viene fissato in € 8.000,00.

Il contributo ha carattere di temporaneità. Non può pertanto prevedere, di norma, una durata superiore ai sei mesi nell'arco dell'anno solare.

La durata dell'intervento può essere ulteriormente ridotta nei casi in cui la famiglia non dia seguito al progetto concordato con gli operatori psico-sociali o rinunci senza adeguati motivi ad una attività lavorativa proposta dal Servizio Sociale o comunque dallo stesso valutata sostenibile in relazione alle condizioni personali e familiari dell'interessato.

La durata dell'intervento può essere prorogata oltre i sei mesi, su motivata proposta dei servizi sociali, nei seguenti casi:

- a) situazioni di accertata difficoltà all'inserimento nel mondo del lavoro per età avanzata, fragilità fisico-psichica o gravosità del carico familiare di cura;
- b) nuclei familiari in particolari condizioni di fragilità e con presenza di minori a rischio di emarginazione.

L'importo del contributo viene stabilito dal Dirigente competente sulla base di proposta motivata formulata dall'Assistente Sociale di riferimento.

In ogni caso l'importo complessivo dell'intervento non può superare il 30% del valore annualmente stabilito per il minimo vitale, rapportato alla effettiva composizione del nucleo. Tale percentuale può essere elevata al 50% con riferimento a specifici casi di bisogno rientranti nella tipologia di cui ai precedenti punti a) e b).

I contributi di sostegno possono concretizzarsi in buoni finalizzati alla copertura parziale o totale delle spese per i servizi parascolastici o per i servizi di cura ed educativi per la prima infanzia, da erogare secondo appositi indirizzi approvati annualmente dalla Giunta Comunale. In tali casi la durata dell'intervento non può essere superiore all'anno scolastico, salva possibilità di rinnovo previa nuova valutazione del caso da parte del Servizio Sociale. La copertura totale delle spese può comunque riguardare i soli casi di minori in tutela al Comune.

I soggetti ammessi al contributo di sostegno hanno l'obbligo di:

- rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del P.A.I. eventualmente connesso alla erogazione del contributo;

- per i soggetti in età lavorativa non occupati e abili al lavoro, accettare eventuali offerte di lavoro anche a tempo determinato.

In caso di inadempienze, il Comune sospende o riduce l'importo della prestazione.

Art. 7 **Contributi straordinari**

Per "contributo straordinario" si intende un intervento di assistenza economica una tantum.

Possono accedere al contributo le persone di cui al precedente art. 3, con un ISEE-C non superiore a quanto previsto per i contributi di sostegno maggiorato del 50%.

L'importo del contributo viene stabilito dal Dirigente competente sulla base di proposta motivata formulata dall'Assistente Sociale di riferimento.

In ogni caso l'importo del singolo contributo non può superare, di norma, il 20% del valore annualmente stabilito per il minimo vitale.

Tale percentuale può essere elevata al 30% con riferimento a specifici casi di bisogno rientranti nella tipologia di cui al precedente art. 6, punti a) e b).

L'intervento di contributo straordinario non è comunque ripetibile più di 2 volte l'anno nei confronti di appartenenti al medesimo nucleo familiare.

Art. 8 **Contributi per fronteggiare situazioni di emergenza abitativa**

L'erogazione dei contributi finalizzati al pagamento dei canoni di locazione è di norma ricondotta alla disciplina dello Sportello Affitto istituito ai sensi della Legge n. 431/1998 e della Legge della Regione Lombardia n. 2/2000.

Per fronteggiare particolari situazioni di bisogno, il Comune può prevedere l'erogazione di contributi ulteriori, anche cumulabili con quelli di cui al precedente comma, in favore di soggetti:

- a) residenti nel Comune da almeno 2 anni;
- b) titolari di contratto di locazione regolarmente registrato per abitazione principale;
- c) privi di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili, in qualunque località ubicati, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, lettera b);
- d) ISEE-C non superiore al limite ISEE previsto per l'accesso agli alloggi ERP a canone sociale;
- e) condizioni particolari di fragilità, quali la presenza nel nucleo di minori o persone ultrasessantacinquenni o con invalidità superiore al 75% o affette da malattie/patologie certificate.

Il contributo comunale è erogato solo a fronte del canone abitativo, con esclusione di qualunque forma di contribuzione finalizzata al pagamento di canoni diversi (per box, per locali a destinazione commerciale, ecc.) L'abitazione deve costituire inoltre l'unica residenza del nucleo familiare e non deve avere caratteristiche tecnico qualitative superiori alle effettive necessità del nucleo stesso.

L'entità del contributo non può essere superiore, nell'anno, all'importo corrispondente ad una rata trimestrale del relativo canone e comunque non superiore al 30% del minimo vitale.

I contributi in favore di assegnatari di alloggi ERP sono erogati in conformità alle specifiche disposizioni regionali in materia.

Art. 9 Parenti tenuti agli alimenti

In caso di parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 c.c., il Servizio Sociale ha l'obbligo di informare il richiedente circa il suo diritto ad ottenere il sostegno economico da parte degli stessi. Qualora l'interessato non sia in grado di provvedere di persona, il Comune si riserva la facoltà, ove ne ricorrano gli estremi, di richiedere all'Autorità Giudiziaria la nomina di un tutore o amministratore di sostegno che, in nome e per conto dell'interessato, proponga l'azione alimentare o altri interventi ritenuti necessari alla sua protezione, in conformità a quanto previsto dal Libro I - Titolo XII del c.c.

Il Servizio Sociale ha altresì il compito di promuovere, ove possibile, il coinvolgimento della rete parentale nel progetto assistenziale nonché, in presenza di adeguate risorse, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

Qualora i parenti, pur risultando capaci economicamente, si astengano dall'intervenire, il Comune si attiverà comunque in via surrogatoria in favore del richiedente per superare lo stato di bisogno, riservandosi peraltro ogni possibile ed opportuna azione legale per il recupero di quanto erogato.

Art. 10 Richiesta di accesso e procedimento di concessione

Per accedere agli interventi di assistenza economica del Comune gli interessati devono presentare apposita domanda scritta al Servizio Sociale.

Alla domanda deve essere allegata:

- l'attestazione ISEE e la relativa DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) inerente la condizione economica del richiedente e nucleo familiare di appartenenza;
- la documentazione necessaria per la redazione dell'ISEE-C, ai sensi del precedente art. 4;
- tutta l'ulteriore documentazione atta a documentare lo stato di bisogno.

Il Servizio Sociale richiede tutte le integrazioni di dati e/o documenti ritenuti necessari per la completa e corretta valutazione della domanda o li acquisisce d'ufficio, quando possibile.

L'Assistente Sociale responsabile del caso provvede all'istruttoria della domanda, analizzando la documentazione prodotta dall'interessato o acquisita d'ufficio ed attivando

tutte le verifiche e gli approfondimenti ritenuti opportuni a seconda del caso (colloqui con l'utente, visite domiciliari, contatti con i parenti o altri operatori di territorio coinvolti, consultazione banche dati Anagrafiche e Tributarie ecc.).

Nell'istruttoria della pratica devono essere acquisiti elementi sufficienti a fornire un quadro complessivo e coerente delle condizioni socio-economiche del richiedente.

La presenza di elementi di contraddizione tra le condizioni dichiarate dal richiedente e gli elementi di valutazioni raccolti dal Servizio non consentono l'erogazione del beneficio fino a che il richiedente non abbia fornito al riguardo opportuni ed esaurienti chiarimenti.

In situazioni di particolari complessità, l'Assistente Sociale referente può richiedere un coinvolgimento dell'Equipe del Servizio per la valutazione del caso.

Terminata l'istruttoria, l'Assistente Sociale elabora e contratta con l'interessato e il nucleo familiare il progetto personalizzato di intervento, ove necessario, e redige la proposta di assistenza economica con apposita relazione, quantificando il relativo importo ai sensi del presente regolamento.

Il dirigente competente adotta il provvedimento finale e contestualmente ne dà comunicazione all'Assessore di riferimento.

Il provvedimento di concessione indica l'entità del contributo, la durata, le modalità di erogazione. I termini di adozione del provvedimento sono stabiliti nell'apposito regolamento comunale attuativo della Legge n. 241/1990.

Art. 11

Interventi indifferibili e urgenti

In situazioni eccezionali, anche segnalate da terzi, tali da rendere necessario un intervento immediato di sostegno alla persona, è consentita l'erogazione con procedura di urgenza di interventi economici straordinari limitati nel tempo e nell'entità.

In tal caso l'Assistente Sociale responsabile del caso istruisce la domanda limitandosi a valutare lo stato emergente di particolare bisogno e i motivi di indifferibilità e di urgenza dell'intervento stesso, rinviando a successivo approfondimento la complessiva ricostruzione e valutazione del quadro socio-economico della persona e del nucleo familiare.

Gli interventi di assistenza economica possono essere estesi anche ai non residenti ed agli stranieri occasionalmente presenti o dimoranti o di passaggio nel territorio comunale, qualora gli stessi si trovino in situazioni di bisogno tali da richiedere interventi urgenti e indifferibili e fatta salva la successiva rivalsa nei confronti di altri Enti eventualmente competenti.

Art. 12

Modalità di erogazione

I contributi di cui ai precedenti articoli possono essere corrisposti con le seguenti modalità:

- emissione di buoni finalizzati all'acquisto di specifici beni/servizi;

- pagamento diretto di beni/servizi;
- riduzione o esenzione dal pagamento di determinati servizi comunali, se previste negli specifici regolamenti;
- erogazione monetaria diretta in favore del beneficiario.

Se valutato opportuno dai Servizi, la prestazione può essere erogata, previa delega del beneficiario, all'Assistente Sociale o ad altra persona che ne garantisca un corretto utilizzo.

Art. 13 **Anticipazioni e garanzie**

Il Servizio Sociale, in presenza dei requisiti previsti per la concessione dei contributi di cui agli articoli precedenti, può proporre l'erogazione degli stessi sotto forma di anticipazione e pertanto con obbligo di restituzione da parte dell'interessato, nei seguenti casi:

- a) nel caso di proventi futuri, per spettanze certe già riconosciute all'interessato ma non ancora liquidate (arretrati di pensioni o stipendiali, indennità di accompagnamento);
- b) nel caso di impossibilità o evidente difficoltà a disporre in tempi brevi, senza arreararvi grave danno economico, di proprie ed accertate risorse.

L'interessato dovrà impegnarsi formalmente a rimborsare le somme per lo stesso anticipate secondo i tempi e le modalità concordate in via preventiva con il Comune. In ogni caso il Comune richiede le più opportune forme di garanzia e pone in essere gli atti conservativi e/o esecutivi previsti dalla vigente normativa.

Art. 14 **Prestiti sull'onore**

Per sostenere e valorizzare le responsabilità individuali e familiari, in alternativa ai contributi economici possono essere concessi prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero, da restituirsi secondo piani di rateizzazione concordati.

Requisito soggettivo minimo per l'accesso è la residenza in Giussano da almeno 2 anni.

I prestiti non possono superare l'importo di € 2.500,00. L'importo è elevabile a € 5.000,00 per finanziamenti finalizzati a sostenere l'accesso alla locazione. Il periodo di restituzione non può essere superiore a tre anni.

La Giunta Comunale individua le tipologie di intervento per le quali è prevista la possibilità di accesso al prestito, disciplinando:

- le condizioni economiche e gli eventuali ulteriori requisiti richiesti per l'accesso, in relazione a ciascuna tipologia di intervento;
- gli importi massimi erogabili per ciascuna tipologia di intervento ed i relativi periodi massimi di rateizzazione, fatti salvi i limiti massimi indicati al comma precedente;
- le procedure di erogazione.

Art. 15 **Tirocini incentivati**

Come ulteriore forma di sostegno ed accompagnamento verso il raggiungimento dell'autonomia economica il Comune, avvalendosi di Enti autorizzati del territorio, può definire l'invio di soggetti in stato di bisogno a percorsi di orientamento, supporto alla ricerca attiva di lavoro e tirocinio incentivato.

Tali percorsi sono attivati in favore di persone appartenenti a fasce connotate da particolare condizioni di fragilità, non già tutelate da apposite normative per l'inserimento lavorativo.

Art 16 **Norme finali**

Il presente regolamento si applica, dalla data di entrata in vigore a norma dello Statuto Comunale, a tutte le nuove richieste di intervento.

In caso di situazioni concrete che presentino specificità tali da essere non pienamente riconducibili ai criteri generali previsti dal presente regolamento, il Servizio sociale formula una richiesta di indirizzi da sottoporre alla Giunta Comunale.

Art. 17 **Norme di rinvio**

I contributi economici erogati dal Comune ma derivanti da altri Enti rimangono disciplinati dagli specifici atti legislativi e/o regolamentari istitutivi.

Per le erogazioni di altri titoli sociali, concessi a bando o su progetti individualizzati, come misure di sostegno all'autonomia nelle diverse aree di fragilità, si rinvia, in coerenza con quanto previsto dal Piano di Zona distrettuale:

- alle specifiche determinazioni assunte in Assemblea distrettuale, per le iniziative o progetti concordate a livello di Ambito;
- alle relative circolari annualmente emanate dalla Regione Lombardia in sede di riparto degli stanziamenti del FNPS (Fondo Nazionale Politiche Sociali) nonché, ove occorra, ad appositi indirizzi applicativi dettati dalla Giunta Comunale per le diverse aree di intervento.